

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

della Sig.ra **Pizzo Rosa** (C.F. PZZRSO72S48G273R) nata a PALERMO (PA) il 08/11/1972 ed ivi residente in Via A. Cesalpino 25, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

\*\*\* \*\*

I) La Sig.ra Pizzo veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 14.12.2015 (**All. 1**), come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

II) Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17 con punteggio di 18 più 6 per ricongiungimento nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 00017 e, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano (**All. 2**).

II) C'è da dire che la ricorrente aveva svolto ben 5 anni di servizio pre ruolo svolti nei seguenti istituti paritari: **Scuola materna paritaria “Il Qadrifoglio”** di Palermo dall'AS 2001/2002 all'AS 2004/2005 (**All. 3**); **Istituto Paritario “S. Maria Mazzarello”** di Palermo per l'AS 2011/2012 (**All. 4**); **Ente Giuridico “Maria Ausiliatrice”** di Palermo, AS 2012/2013 (**all. 5**), che le avrebbe consentito di cumulare altri 12 punti oltre a quelli già assegnati (punti 18 oltre 6 per il ricongiungimento).

A seguito della domanda di trasferimento, l'odierna ricorrente veniva invece assegnata dal MIUR all'Ambito Territoriale Toscana 0013 (LUIC84600N - LUCCA TERZO). Ebbene, in considerazione di ciò, la ricorrente presentava istanza di tentativo di conciliazione che tuttavia non sortiva l'effetto sperato (**All.6**).



C'è da dire che la ricorrente per l'anno scolastico in corso 2020/2021, chiedeva ed otteneva l'assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Scinà Costa" di Palermo (**All. 7**).

Stante l'illegittima assegnazione della sede di titolarità in Toscana e stante la mancata valutazione del punteggio maturato per il servizio reso nelle suddette scuole paritarie, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

**1**

**IN VIA PRELIMINARE: VIOLAZIONE DELLA L. 107/2015**

Nelle "Note Comuni" allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 e successivi si dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*"; nella specie, il MIUR ha omesso di valutare il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente negli istituti paritari sopra indicati, nella stessa misura in cui ha valutato il servizio statale, omettendo di riconoscere alla ricorrente circa 15 punti in più nella citata graduatoria per la mobilità '16/'17 .

Come si vedrà, non v'è motivo di *discriminare* il servizio reso negli Istituti paritari rispetto a quello svolto nelle scuole pubbliche (piuttosto che parificate ovvero negli istituti scolastici esteri), quanto meno ai fini delle operazioni di *mobilità* e di attribuzione del punteggio. Sul punto la norma contenuta nelle note allegate al CCNI (**All. 8**) non appare logica e conforme ai principi di non discriminazione e di eguaglianza (art. 3 Cost.) oltre che ai principi generali in materia di procedure selettive pubbliche.

La norma che si censura in ricorso e di cui si chiede la disapplicazione è la norma *contrattuale* di cui alle note allegate al CCNI nella parte in cui viene affermato che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*" e non la norma di cui all'art. 485 che è norma eccezionale (tanto che la stessa recente Cassazione ne ha escluso l'applicazione analogica) in quanto concerne specificamente la "ricostruzione della carriera" tanto che impone limiti alla valutazione del c.d. Pre ruolo.

Qui non è un problema di ricostruzione di carriera ma di **punteggio da assegnare al servizio effettivo** reso dal docente nel periodo di precariato ai fini della partecipazione ad una procedura selettiva pubblica (quella di mobilità) strutturata sulla falsa riga di una procedura concorsuale.



In altri termini, la norma di legge di riferimento non è (e non può essere) l'art. 485 del TU bensì una **normativa generale** che disciplini il servizio pre ruolo come TITOLO e la sua valutazione espressa in un “punteggio” (nella procedura di mobilità 16/17: punti 3 per ogni anno di servizio pre ruolo superiore a giorni 180).

Non v'è dubbio infatti che la procedura di mobilità – in quanto procedura selettiva pubblica fondata sul *merito* del punteggio (i trasferimenti avvengono sulla base di una graduatoria fondata sul punteggio) – non può prescindere dai principi generali che regolano i concorsi ordinari per l'assunzione del personale docente.

**Principi recepiti dalla L. 107/2015**, normativa di riferimento (questa sì) per la valutazione del servizio pre ruolo come TITOLO attraverso un punteggio numerico. La c.d. Legge sulla buona scuola prevede infatti al comma 114 che “il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento dispecifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) **il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado**”, quindi anche paritarie.

Il regolamento di attuazione di tale norma è costituito dal decreto ministeriale che contiene la tabella dei titoli per i singoli concorsi: a titolo meramente esemplificativo si cita il D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, recante *"Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi"*.



Più precisamente, al punto D.1.1. “TITOLI DI SERVIZIO” il D.M. Prevede l’attribuzione del punteggio di 0,70 per ogni anno di “ Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione **nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado**, nelle Istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legisl. 17/10/2005 n. 226...” e precisa che “ E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico (punti 0,70 per ciascun anno di servizio)” **e ciò, si ripete, assimilando il servizio svolto negli istituti paritari a quello svolto negli istituti scolastici statali.**

**Lo stesso TAR Lazio, sul punto, ha precisato che “si ritiene possibile** un’interpretazione, da parte dell’amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01). Alla luce delle suesposte motivazioni, il Collegio ritiene che il ricorso, assorbiti eventuali ulteriori profili di censura, vada accolto con l’ordine all’amministrazione di attribuire ai ricorrenti il corretto punteggio spettante” (TAR LAZIO 530/2019, depositata il 18.07.2019).

Non v’è dubbio pertanto come correttamente debba essere riconosciuto ed attribuito punteggio alla procedura di mobilità che, come la procedura di concorso, è pubblica e, soprattutto, selettiva e fondata sul **merito** del punteggio, costituito dal servizio reso nel pre ruolo. A voler ragionare diversamente, sarebbe oltre modo discriminatorio oltre che palesemente iniquo valutare ai fini della mobilità il servizio pre ruolo reso in tutti gli istituti pubblici o parificati e prescindere del tutto dal servizio reso nei paritari soprattutto se si considera la totale equiparazione tra scuola parificata, pareggiata e poi paritaria dato che – come è noto - tutte devono assicurare elevati standard qualitativi e formativi.

Pertanto non va sottaciuto che lo stesso Consiglio di Stato investito della questione sotto il profilo della (il)legittimità dell’ordinanza ministeriale disciplinante la mobilità



docenti ha così affermato: “ *la questione controversa è stata decisa da questa Sezione in senso favorevole agli appellanti, con l’ordinanza n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017, che ha affermato non soltanto la giurisdizione del G.A. Su caso analogo, ma anche che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”, e ciò nonostante in tale ordinanza si sia disattesa (almeno per la fase cautelare e limitatamente alla sommaria delibazione del fumus ivi svolta) l’asserita (esatta) equivalenza tra servizio pre-ruolo e servizio in ruolo”* (così ordinanza cautelare n. 4845/2017).

In altri termini si tratta di valutare un titolo (il servizio pre ruolo) in misura del tutto omogenea ed equivalente assegnando il medesimo punteggio di quello assegnato al servizio reso nella scuola statale, nulla di più!

Quanto sopra detto trova conferma anche in una recente sentenza di Codesto On.le Tribunale di Palermo che, in un caso analogo alla presente fattispecie, ha così deciso “*deve affermarsi che la ricorrente aveva diritto ai fini dell’assunzione, e quindi anche dell’assegnazione della sede, alla valutazione dei servizi pre-ruolo prestati nelle scuole paritarie come se essi fossero stati prestati in scuola secondaria statale*” (Trib Palermo sent. n. 1055/2020 del 20.04.2020- **All. 9**).

## 2

### **SULLA MOBILITA' 2016/17:**

**a) VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DELLA L. 107/2015 E DELL'ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”**

L’art. 1, comma 108, della L. 107/2015 recita testualmente “*Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a*



*domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)..omissis".*

Per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante.

La Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 123/2020 del 21.05.2020 ha chiaramente rilevato l'errata interpretazione data dal MIUR alle norme di legge in parte qua ha disposto l'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012 a discapito degli assunti dalle GAE ovvero, di più, dagli assunti prima della c.d. *Buona scuola*. Infatti in tale sentenza si legge testualmente *"Il raffronto fra la previsione legislativa e la disposizione contrattuale collettiva mostra l'illegittimità di quest'ultima per evidente contrarietà alla prima. Nel comma 108 sopra riportato, il "piano straordinario di mobilità territoriale e professionale" viene messo in atto per l'A.S. 2016/2017 e concerne "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015". E' unicamente questo personale che "partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.. per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)". Non è dato comprendere su quali basi gli appellanti giungano ad affermare che l'art. 1 co. 108 L. n. 107 del 2015 prevede "un accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art. 96 lett. a)," Sono docenti che, appunto perché immessi in ruolo sulla base della stessa L. n. 107 del 2015, non sono stati assunti a*



*tempo indeterminato entro l'A.S. 2014/15 e dunque restano estranei alla previsione normativa, che fissa il chiaro ed ineludibile presupposto dell'assunzione entro l'A.S. 2014/15 per poter partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che viene varato con la legge. E' poi vero, come affermano gli appellanti, che lo stesso comma 108 prevede la "procedimentalizzazione per fasi" della procedura mobilità, come si desume dal "successivamente" impiegato dal legislatore. Ma la fase successiva riguarda, anche qui in via esclusiva, i docenti "di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016." Sono solo tali soggetti che "partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il legislatore non ha quindi considerato nessun docente che non rientrasse nelle categorie sopra delineate e definite con puntuali riferimenti temporali (assunzione entro l'A.S. 2014/2015) o normativi (soggetti di cui al comma 96 lett. b).".*

*Ma c'è di più!*

*Ancora una volta il Tribunale di Palermo confermando il suo ormai prevalente orientamento ha ribadito che "Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengano inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi" ( ex plurimis, Tribunale di Palermo, G.U. Dante Martino, 27.05.2020).*



Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati (**all. 10**) che alcuni docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore alla ricorrente a titolo esemplificativo: Caminita Salvatore, punti 17, Ambito 0017; Vassallo Daniela, punti 13, Ambito 0017; Taibi Maria Pia, punti 15, Ambito 0017; Muscolino Melania, punti 16, Ambito 0017; Caminita Salvatore, punti 17, Ambito 0017; Imburgia Maria, punti 17, Ambito 0017; Luglio Agnese, punti 17, Ambito 0017; Lupo Pina punti 17, Ambito 0017; Chinnici Antonio, punti 18, Ambito 0019; Di Maria Filippa, punti 18, Ambito 0019, Filiberto Elisa, punti 18, Ambito 0019.

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio.

Sul punto, il Tribunale di Catania, con orientamento costante, ha recentemente ribadito *“sono condivisibili le doglianze riguardanti l’illegittimità dell’accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012. Al riguardo va evidenziata l’assenza di alcun riferimento nella legge n. 107/2015 alla riserva di posti accordata, invece, dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, nonché i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (ordinanza resa nel procedimento di reclamo N. R.G. 12315/2017 ex art. 669 terdecies c.p.c.). La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015 agli idonei al concorso del 2012 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo (art. 1, comma 96, 98 e 100), al pari della scelta di fare cessare l’efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (art 1, comma 95), è frutto di discrezionalità legislativa. Tale scelta, invero, non appare priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell’assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato*





*(ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.*

*Per contro, la preferenza non risulta ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria, finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).*

*La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) L. n 107/2015.*

*Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.*

*Ne deriva la nullità delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, trattandosi di norme, in*



*quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità delle stesse per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“... Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e loro disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...”)* e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.” (ex plurimis, Trib. Catania, G.U. Di Gesu Sentenza n. 834/2021 pubbl. il 18/02/2021- all. 11)

\*\*\* \*\*

Come sopra detto la sig.ra Pizzo proponeva un tentativo di conciliazione che non sortiva l'effetto sperato in quanto il Ministero dell'Istruzione non formulava alcuna proposta. Tuttavia, è stato accertato in vari giudizi promossi innanzi a codesto On.le Tribunale che all'indomani della procedura di mobilità 2016/2017 numerosi docenti hanno avviato procedure stragiudiziali di conciliazione a causa dei risultati dei movimenti effettuati nell'ambito della detta procedura.

Tuttavia, se alcune istanze non sono state minimamente prese in considerazione- come nel caso dell'odierna ricorrente-, altre per converso hanno dato esito favorevole per i docenti che li hanno avviati: alcuni di essi, infatti, pur vantando un punteggio notevolmente inferiore a quello dell'odierna ricorrente, hanno ottenuto il movimento in ambiti siciliani.

Come emerge in via documentale il Ministero ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C che così dispone testualmente: “*la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*”; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c “*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria*



*degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica***".

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la docente Pizzo, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 18 più 6 per ricongiungimento (oltre al punteggio aggiuntivo per il servizio pr-uolo reso nelle scuole paritarie), si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Toscana, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni, in maniera del tutto singolare!

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in "fase c"**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. C'è da dire che ad oggi il ministero convenuto non ha reso noti i criteri in base ai quali alcune istanze di conciliazione hanno avuto accoglimento mentre altre non sono state minimamente prese in considerazione!

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo **Orlando Carmela**, punti 24; alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 in luogo del Friuli Venezia Giulia; **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **all. 12**). E così tante altre docenti!



Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle *conciliazioni*.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”*.

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via*



conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa". *"Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo"*.

Codesto On.le Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *"Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo"*.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota* mobilità dell'*algoritmo* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

Non v'è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

**B)** In via subordinata va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C sotto altro profilo.



Dall'esame dei bollettini allegati (**All. 13**) emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di "Fase D" sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente "fase C" (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Lombardia. A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Parimenti, sulla falsariga del Tribunale di Siena, anche il G.U. del Tribunale di Pisa, Dott. Turco, con la sentenza n. 211/2017 ha ritenuto nella sentenza prima citata "che il MIUR non ha eccepito alcunché di utile in ordine agli altri controinteressati specificamente nominati dalla ricorrente, la quale ha indicato a pagina 4 del ricorso due insegnati che hanno ottenuto l'ambito di Siracusa, per uno dei quali (la Baglieri) già altri provvedimenti giurisdizionali prodotti dalla ricorrente riscontrano e rassicurano sia in ordine al possesso di un punteggio inferiore, sia in ordine all'assegnazione in fase D della mobilità (vedi Tribunale Verona ord. 15.3.17 n.r.g 1707/2017, e Tribunale Venezia 7.7.17 rg n. 1354/17 e Tribunale Roma del 14.2.2017 n. rg 15285/2017); analogamente, la ricorrente ha fatto chiaro riferimento ad altri controinteressati (alcuni destinati all'ambito territoriale di Agrigento ed altri agli ambiti territoriali indicati a pagina 4 del ricorso), nominandoli e richiamandone il punteggio. Tali ragioni di fatto dimostrano la violazione, in danno della ricorrente, delle norme disciplinanti la mobilità (in base alle fasi generali previste dall'art. 1, comma 108, l. d13.7.2015, n. 107), quantomeno in relazione all'ambito territoriale di Siracusa e degli altri richiesti dalla ricorrente (atteso che per quello di Enna ostano le circostanze sopra indicate), cioè le norme che applicano l'ovvio criterio della precedenza in base al punteggio a parità di ambito richiesto (l'ordine di graduatoria di cui all'art. 2 del CCNL 8.4.2016), anche in relazione al criterio della viciniorità (art. 2, comma 3, CCNL 8.4.2016), e le disposizioni che prevedono l'ordine delle fasi



(art. 6, comma 2, CCNL 8.4.2015: «*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti*» **(in questo senso vedi già le ordinanze di merito sopra richiamate, secondo cui, in sostanza, “prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti ... e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D»).** La violazione del punteggio e dell'ordine di successione ed esaurimento delle fasi determinano quindi la violazione della procedura, e dimostrano, in base al punteggio, il diritto della ricorrente all'utile piazzamento in graduatoria, dunque all'assegnazione richiesta”.

Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente per gli A.A.SS. 2016/2017 e ss., nella parte in cui dispongono che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, condannare i convenuti a valutare il servizio prestato dalla ricorrente negli istituti paritari sopra citati ai fini delle operazioni di mobilità ;
- Conseguentemente attribuire in graduatoria per la mobilità i punti corrispondenti all'effettivo servizio pre-ruolo prestato, sia nel servizio pubblico che negli istituti paritari;
- in relazione alla procedura di assegnazione prima sede di cui alla mobilità straordinaria 2016/17, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente all'Ambito Territoriale Toscana, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 0017 – Sicilia (Palermo e Provincia) come ad essa



spettante, ovvero, in via gradata subordinata, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità secondo l'esposizione dei motivi.

- Conseguentemente condannare il Ministero ad assegnare la sig.ra Pizzo in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Palermo e Provincia.

Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato e che la stessa è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autodichiarazione allegata.

IN VIA ISTRUTTORIA, SI DEPOSITANO I DOCUMENTI DI CUI ALL'INDICE ATTI.

Palermo 12.04.2021

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

